



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 4/22

Nella seduta del 18 gennaio 2023, composta da:

Dott. Giuseppe SEVERINI	Presidente
Dott. Stefano FANTINI	Componente effettivo
Avv. Raffaella VIGNOTTO	Componente supplente, rel. ed est.

DECISIONE

Sul ricorso datato 22 novembre 2022, proposto dal sig. BRAMBILLA Luigi, in qualità di tesserato della Sezione TSN di Monza, tessera UITS n.354034, avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Collegio dei Probiviri del TSN, Sezione di Monza, adottato in data 11 novembre 2022, su istanza del BRAMBILLA medesimo nei confronti del Sig. ZANINELLI Pietro per frasi e gesti offensivi ed intimidatori, notificato *brevi manu* al ricorrente BRAMBILLA in data 14 novembre 2022.

FATTO

- Con ricorso del 22 novembre 2022, il sig. BRAMBILLA Luigi impugnava il provvedimento disciplinare adottato dal Collegio dei Probiviri della Sezione TSN di Monza in data 11 novembre 2022 a carico del sig. ZANINELLI Pietro, che stabiliva un richiamo formale a seguito di istanza BRAMBILLA presentata in data 4 Ottobre 2022 per aver subito frasi e gesti offensivi ed intimidatori da parte dello ZANINELLI.
- Il Collegio dei Probiviri in data 14 novembre, ex art.30, comma 7, dello Statuto Sezionale UITS, provvedeva a notificare, *brevi manu*, il provvedimento sinteticamente motivato in forma scritta al sig. BRAMBILLA
- Il sig. BRAMBILLA esponeva nel ricorso – in punto di fatto- che: 1) *“socio del TSN Sezione Monza e Componente del Consiglio Direttivo di tale sezione è entrato nella Segreteria sezionale al fine di registrarsi prima di accedere alla linea di tiro”*; 2) *“Il sig. Michele Bovino, in quel mentre, ha avvertito il Sig. Brambilla che il poligono 25 m non era agibile poiché stavano eseguendo dei lavori”*; 3) *“Il sig. Brambilla si è quindi recato sul posto ed ha verificato (...) vi erano attrezzi e materiali vario, sia sulla linea di tiro che in corrispondenza di una barriera in legno posta a circa metà poligono, i quali rendevano il poligono 25 m non agibile”*; 4) *“Allo scopo di avere informazioni su questi lavori, anche nella sua qualità di consigliere, atteso che non era in previsione alcuna operazione di manutenzione sul poligono, il sig. Brambilla si è recato dal Presidente della Sezione, sig. Pierluigi Ciminago, il quale era nei pressi del distributore automatico di bevande della sezione in compagnia dei sig.ri Giuliano De Luca e Pietro Zaninelli; 5) (...)Il sig. Brambilla si è quindi rivolto al sig. Ciminago nei seguenti termini: “ ho visto degli attrezzi e del materiale, che lavori stanno facendo ai 25m?” “Se un poligono non è agibile, sarebbe opportuno comunicarlo ai Soci in anticipo, non deve*



- *essere una sorpresa del momento". Il sig. Ciminiago si è rivolto al sig. Brambilla dicendogli "che io sappia non c'è nessun lavoro in corso " Poi si è rivolto al Sig. Zaninelli chiedendogli: "Tu Pietro sai qualcosa?"; 6) "Il Sig. Zaninelli , alla domanda del Sig. Ciminago, si è immediatamente e immotivatamente alterato, e lo stesso ,Zaninelli, senza rispondere al Presidente di Sezione, si è invece avvicinato, minaccioso, a poche centimetri dalla faccia del Sig. Brambilla dicendogli "Si, sto facendo io dei lavori, perché tu hai qualcosa da ridire?" "Se ti va bene è così altrimenti è ancora così" "Io, uno come te lo mette sotto piedi"- facendo il gesto, col piede, di calpestare il Sig. Brambilla" "Vaffanculo" "Io ti metto sotto"- ripetendo il gesto, col piede, di calpestare il Sig. Brambilla". Queste frasi sono state dette dal sig. Zaninelli, in presenza del Presidente del TSN, Sig.ri Pierluigi Ciminago e del Socio e componente del Collegio dei Probiviri Sig. Giuliano De Luca i quali sono rimasti allibiti dalle frasi e dai gestii del Sig. Zaninelli"; 7) " (...) Con istanza datata il 04.10.2022 il Sig. Brambilla ha quindi rappresentato, nei termini di cui sopra, al collegio dei Probiviri del TSN Monza, il comportamento tenuto dal Sig. Zaninelli nei suoi confronti" ; 8) "(...) Il Collegio dei Probiviri del TSN sezione di Monza , in data 11.11.2022, ha poi emesso il loro provvedimento (...) applicando la scarna sanzione disciplinare del "richiamo formale"(...) e ne propone ricorso chiedendo un riesame della sanzione e dei fatti e comportamenti posti in essere a suo danno dal Sig. Zaninelli".*
- A sostegno della proposta impugnazione, il ricorrente BRAMBILLA lamenta: (i) è illegittima la decisione di Probiviri perché la sanzione comminata del "richiamo formale" non rientra tra quelle previste dall'art. 7 (Sanzioni disciplinari) del Regolamento di Giustizia dell'UITs, con la conseguenza che spetterà in ogni caso all'organo di giustizia federale applicare la giusta sanzione; (ii) l'assunzione dell'interrogatorio dello. ZANINELLI è avvenuta senza alcuna previa comunicazione al BRAMBILLA e senza che il BRAMBILLA potesse essere presente all'audizione, così facendo venir meno il necessario diritto alla difesa in contraddittorio tra le parti; (iii) è illegittima la decisione dei Probiviri in violazione dell'art.111, secondo comma, della Costituzione a tenore del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". Nel merito il BRAMBILLA chiede di "[...] modificare in peius, la sanzione disciplinare del «richiamo formale ad un comportamento civile» con l'applicazione della sospensione per il periodo che sarà ritenuto di giustizia ovvero di altra diversa sanzione che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso che il Sig. Pietro Zaninelli venga sanzionato, nei termini di legge, per i fatti ed i comportamenti di cui è causa, da lui posti in essere nei confronti del ricorrente Luigi Brambilla"
- Con decreto presidenziale del 7 dicembre 2022, ex art. 34, lett. e, del Regolamento di Giustizia, il Sig. BRAMBILLA, in qualità di ricorrente, difeso e rappresentato dall'Avv. F. Nolasco, il Sig. Pietro ZANINELLI, in qualità di parte interessata e il Presidente della Sezione TSN di Monza, quale parte interessata venivano convocati innanzi a questo Tribunale federale per l'udienza del 18 gennaio 2023.
- All'udienza nessuna delle parti convocate si presentava. Per la Procura Federale era invece presente il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, il quale eccepiva in via preliminare la mancata notifica del ricorso al soggetto incolpato da parte del reclamante. Nel merito rilevava la congruità della sanzione già irrogata, considerata la natura bagatellare della condotta contestata, e chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque infondato.



MOTIVI

- In via pregiudiziale va rilevato, a vaglio della corrispondente eccezione della Procura Federale, che dall'esame dei detti documenti in atti emerge che non ha avuto luogo, ad opera del ricorrente che ne era onerato, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio alle parti interessate e comunque contraddittori necessari, sopra ricordate.
- A questi riguardi, va anzitutto rammentato che l'art 2 (*Principi del Processo Sportivo*) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, al comma 2 stabilisce: *"Il processo sportivo attua il principio della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"*. Ne segue che il principio del contraddittorio impone il coinvolgimento processuale dei controinteressati, intesi quali parti necessarie, alle quali il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, in quanto indicati nel provvedimento o agevolmente individuabili, o titolari di un interesse qualificato al mantenimento dell'utilità o alla conservazione dell'atto (cfr. Coll. di Garanzia dello Sport, ISezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39, dove si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 27, primo comma, c.p.a., espressivi di un principio di civiltà processuale immanente all'ordinamento giuridico generale e comunque all'ordinamento sportivo).
- In questo contesto, in caso di mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio ai contraddittori necessari, l'atto della parte deve ritenersi affetto da vizio non suscettibile di sanatoria, neanche in caso di tardiva integrazione del contraddittorio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, ISezione, decisione 28 novembre 2018, n.76).
- Ai sensi degli artt. 28 del Regolamento di Giustizia UIS e 11 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI *"Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata [...]".* *"Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Sezione TSN o Gruppo sportivo di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti, in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Sezione del TSN o il Gruppo sportivo è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonee al raggiungimento dello scopo"*.
- La *Posta Elettronica Certificata (PEC)* è il sistema generale, funzionale anche all'ordinamento sportivo, con cui è dato inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dall'ordinamento generale (d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68).
Su queste basi, non rimane che rilevare che il ricorso risulta *in limine* inammissibile per insanabile vizio costitutivo del contraddittorio. Il che è di ostacolo all'esame nel merito del ricorso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, 28 del Regolamento di Giustizia UIS e 11 del Codice di Giustizia del CONI, dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'inammissibilità del ricorso.

Roma, il 20 gennaio 2023

Presidente Dott. Giuseppe SEVERINI

Componente

Dott. Stefano FANTINI

Componente supplente relatore

Avv. Raffaella VIGNOTTO